

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 23.11.2017

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Questo regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte a valorizzare e a ospitare le forme artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, esercitate in spazi pubblici od aperti a pubblico del territorio comunale, quale risorsa per l'integrazione delle diversità culturali, di incentivo all'affermazione di giovani talenti, di incontro creativo ed aggregante tra le persone, di promozione turistica dei luoghi, di recupero di antiche tradizioni culturali e popolari, salvaguardando nel contempo, con imposizione di vincoli e limiti, la serena e civile convivenza al fine di tutelare la quiete nel riposo e nelle attività, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e l'igiene ambientale, la qualità della vita e, in generale, la sicurezza stradale ed urbana.
2. L'amministrazione Comunale promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte di strada anche con l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival espressamente dedicati, valorizzando la capacità, la qualità e la ricerca artistica delle performance artistiche su strada.

Articolo 2

Soggetti destinatari e ambito di applicazione

1. Il regolamento per l'esercizio delle arti di strada si applica agli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e creative, rendono espressione artistica di strada o esercitano mestieri artistici di strada.
2. Questo regolamento non si applica:
 - a) Agli artisti di strada che operano in locali o aree private
 - b) Agli esercenti lo spettacolo viaggiante
 - c) Alle attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS
 - d) Alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano caratteristiche diverse da quelle artistico – espressivo.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi questo regolamento per l'esercizio delle arti di strada.

Articolo 3

Definizioni

Sono considerate “arti di strada” le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare sono definite:

- a) “espressioni artistiche di strada” tutte le attività di cui al precedente periodo che non prevedono un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico e/o senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, le attività di: giocolieri, mimi, burattinai saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, danzatori, marionettista e similari
- b) “mestieri artistici di strada” le attività, di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 3, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico – espressivo, frutto dell'ingegno creativo dell'artista di strada, per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio, pittori, scultori di vario materiale, ritrattisti, fotografi, mosaicisti.

Articolo 4

Individuazione aree, postazioni e condizioni generali d'esercizio dell'arte di strada

1. Sul territorio del Comune le arti di strada sono esercitabili, nel rispetto delle disposizioni di questo regolamento, nell'orario dalle ore 17.00 alle ore 22.30 nei mesi da aprile a giugno e nell'orario dalle 17.00 alle 24.00 nei mesi da luglio a ottobre, nei giorni dal lunedì alla domenica, esclusivamente in via Nazionale, da incrocio via Capo D'Orso a incrocio via Rossini, piazza Gian Domenico Fresi, via Fonte Vecchia (area pedonale) o altre aree da individuare con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nelle aree di cui al precedente comma, l'esercizio dell'arte di strada avviene senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche, fatto salvo il rispetto delle fasce temporali di cui al precedente comma 1 e delle disposizioni di questo regolamento.
3. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) Nello steso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale esibizione dovrà avvenire a non meno di cento metri lineari di distanza e non a meno di una ora dalla fine della precedente esibizione;
 - b) Senza impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) Con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
4. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree di particolare interesse pubblico e nelle aree inibite all'emissione di suoni e di canti individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
6. La Polizia Locale e gli altri Organi preposti al controllo, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero in presenza di eventi e manifestazioni particolari, ovvero l'esercizio dell'arte di strada sia fonte di molestia, di intralcio alla circolazione veicolare o pedonale nonché per motivi di sicurezza e pubblico interesse o qualora vengano compiuti atti che offendono il decoro o il pudore, può in ogni momento, anche con ordine verbale, far cessare l'esercizio delle arti di strada in atto o apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche e creative di strada.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'arte di strada e la concessione di suolo pubblico sono di tipo temporaneo per consentire l'avvicendamento, le pari opportunità tra gli artisti e l'offerta artistica creativa nel Comune.
8. L'esercizio dell'arte di strada con esibizioni canore e musicali con o senza l'utilizzo di supporti musicali o di apparecchi elettroacustici di amplificazione della voce, dello strumento musicale o di basi musicali o comunque causanti emissione di rumore nelle aree inibite all'emissione di suoni e di canti di cui comma 4 di questo articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'inibizione all'esercizio dell'arte di strada nel Comune per i successivi 90 giorni.
9. La violazione dell'ordine di cui al comma 6 comporta il pagamento della sanzione di amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di € 100,00 e la sanzione amministrativa accessoria dell'inibizione all'esercizio dell'arte di strada nel Comune per i successivi 90 giorni.
10. Le violazioni alle condizioni generali o specifiche dell'esercizio dell'arte di strada di questo articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Articolo 5

Responsabilità e obblighi relativi all'esercizio delle arti di strada

1. L'artista di strada, nell'esercizio dell'attività, deve tenere comportamenti di prudenza e perizia; è responsabile di eventuali danni a persone, a cose, alla pavimentazione stradale o a qualsiasi infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione/prestazione.
2. L'attività deve essere svolta esclusivamente da soggetti autorizzati nelle località, nelle aree e con gli eventuali vincoli o limitazioni stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed in nessun caso può essere sub concesso ed utilizzata l'area da altra persona né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.
3. In caso di accertata assenza dell'artista di strada nella data, all'orario e nell'area assegnata con autorizzazione o con concessione, senza giustificato motivo segnalato dall'artista, lo stesso non potrà richiedere nuove assegnazioni nei 90 giorni successivi.
4. L'arte di strada viene svolta limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessario all'esercizio dell'attività artistica nel rispetto:

- a) Delle norme relative all'inquinamento acustico ed ambientale a tutela dell'attività lavorativa e commerciale e della quiete pubblica;
 - b) Delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, circolazione stradale e pedonale;
 - c) Del mantenimento del libero accesso alle proprietà pubbliche e private;
 - d) Del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo pubblico assegnato, delle infrastrutture e degli arredi eventualmente presenti;
 - e) Dello svolgimento di altri eventi o manifestazioni già autorizzati.
5. In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico e dovrà garantire la presenza di teli ignifughi e di estintore e osservare tutte le specifiche eventuali ulteriori prescrizioni e cautele che gli verranno impartite di volta in volta in relazione all'esibizione, al contesto urbano, alle distanze di sicurezza dal pubblico, alle misure di protezione e di sicurezza.
6. Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura, devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggiano il sito in cui si svolge l'esercizio stesso, ovvero persone e cose, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di decoro urbano e di occupazione di suolo pubblico e da quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni e dev'essere eseguita su teli amovibili. E' vietato dipingere su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di altro pregio.
7. Per l'esercizio della tecnica della verniciatura a spruzzo, devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.
8. L'esibizione artistica non deve essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né possono essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.
9. E' fatto obbligo all'artista di strada di:
- a) dare tempestiva comunicazione di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza dell'area
 - b) esibire l'atto di autorizzazione o di concessione di suolo pubblico agli organi di controllo che ne facciano richiesta unitamente ad un documento d'identità in corso di validità.
 - c) osservare la normativa in materia dei diritti d'autore.
10. Ogni violazione a questo articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Artico 6 Divieti

1. E' fatto divieto all'artista di strada di:
- a) esporre prodotti od esercitare il commercio su aree pubbliche tranne che per le opere a carattere artistico – espressivo, frutto dell'ingegno creativo dell'artista di strada, di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) di questo regolamento;
 - b) impiegare per gli spettacoli, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, vivi o imbalsamati;
 - c) avvalersi di travestimenti che possano offendere il Comune senso del pudore che possano in qualunque modo incutere timore in particolare ai minori;
 - d) pretendere o sollecitare qualsiasi tipo di corrispettivo. L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire alla fine dell'esibizione mediante il passaggio "a cappello" o mediante contenitori posizionati a terra;
 - e) montare strutture atte ad accogliere il pubblico, quali il posizionamento di sedie, di panche, di palchi od altre strutture similari;
 - f) occupare in modo permanente lo spazio pubblico con strutture, elementi o costruzioni stabili;
 - g) effettuare spettacoli o esibizioni con emissioni canore o sonore, salvo deroghe da parte dell'Amministrazione Comunale, a ridosso:
 - di luoghi di culto durante le funzioni religiose;

- di asili, scuole, aule studio e biblioteche pubbliche in concomitanza con gli orari di apertura degli stessi;
 - di ospedali e case di cura;
2. Ogni violazione al presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 100,00.

Articolo 7

Requisiti per l'esercizio dell'arte di strada

Chiunque intende esercitare l'arte di strada deve possedere i seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere dichiarati e sottoscritti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nella domanda di cui al successivo articolo 8 di questo regolamento:

- a) essere cittadino italiano o comunitario o, se cittadino extra comunitario, essere in regola con le norme di ingresso e permanenza nello stato italiano;
- b) non avere riportato condanne, anche in primo grado, per reati contro lo Stato, la Pubblica amministrazione, la persona, il patrimonio;
- c) non essere sottoposto, all'atto della richiesta, alle misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (legge antimafia).

Articolo 8

Modalità per l'esercizio dell'arte di strada

1. L'artista di strada che intenda che intenda esercitare l'arte di strada in una delle aree individuate dal regolamento deve fare domanda, su apposito modulo, almeno sette giorni lavorativi prima rispetto alla data di inizio dell'attività, al Comune, salvo diverso periodo, eventualmente indicato nel bando pubblico per manifestazioni organizzati dalla Pubblica Amministrazione.
2. La domanda deve contenere le generalità del richiedente e i nomi degli altri eventuali componenti il gruppo artistico, l'area e la posizione, i giorni e gli orari di esibizione, la tipologia e le modalità di esecuzione dell'arte di strada, oltre alle dichiarazioni dei requisiti soggettivi di cui all'art. 7 del regolamento e di accettazione esplicita delle norme contenute in questo regolamento comprensiva di liberatoria SIAE per cantanti e musicisti e il consenso del trattamento dei dati personali. Sono ammesse attività diverse per uno stesso artista, purché specificate nella domanda.
3. Sono prese in considerazione le domande per l'esercizio dell'arte di strada, esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, riferite ai 90 giorni successivi, decorsi i quali la domanda potrà essere rinnovata.
4. Per ciascuna postazione vengono concessi non più di 10 giorni nello stesso mese, anche non consecutivi, salvo deroghe espresse e fatte salve eventuali manifestazioni organizzate dalla Pubblica Amministrazione.
5. Il Comune, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'attività o manifestazione organizzata dal Comune, assegna agli artisti di strada le postazioni, i giorni e le fasce orarie determinate di esibizione e determina l'importo del canone di occupazione di suolo pubblico se dovuto, a fronte di regolare domanda, in considerazione delle richieste pervenute, degli spazi disponibili, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, del contesto urbano, delle condizioni ambientali e ricettive e qualora siano agibili e disponibili all'atto della richiesta o del loro utilizzo. Entro lo stesso termine di almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio dell'attività di artista di strada, viene data comunicazione di diniego motivata.
6. Nell'atto di autorizzazione o di concessione di suolo pubblico sono obbligatoriamente indicati gli elementi identificativi della domanda e le generalità complete del/dei soggetto/soggetti autorizzato/i all'esibizione, il tipo di attività che può essere svolta, i giorni, il luogo e l'orario in cui è permessa l'esibizione, gli eventuali supporti utilizzabili durante la prestazione, l'ampiezza del posteggio d'arte, l'importo del canone se dovuto per l'occupazione di suolo pubblico, altre eventuali prescrizioni atte a specificare le modalità di esecuzione e dell'eventuale occupazione, oltre all'indicazione, agli artisti di strada, di responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che possano essere causati dall'esibizione e l'esonero per l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità.

7. Le esibizioni degli artisti possono derogare gli orari stabiliti in questo regolamento se effettuate all'interno di aree in cui si svolgono manifestazioni od eventi promossi o comunque già autorizzati dall'amministrazione, nel rispetto delle modalità e degli orari previsti per gli stessi.
8. Le domande per esercitare l'arte di strada possono essere inviate a mezzo raccomandata o mediante utilizzo di posta elettronica certificata, nonché presentazione a mano al protocollo generale del Comune.
9. L'assenza dell'autorizzazione comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di € 100,00; l'assenza della concessione di suolo pubblico stradale comporta le sanzioni amministrative di cui all'art. 20 del Codice della strada e dell'art. 23 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di € 50,00; la violazione delle prescrizioni della concessione di suolo pubblico stradale, comporta le sanzioni amministrative di cui all'art. 20 del Codice della Strada e dell'art. 23 del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 9

Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, 689 e dell'art. 7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267.
2. Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. L'Autorità amministrativa competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 689/81 è l'Ufficio SUAP il persona del Responsabile del Settore Amministrativo.
3. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel regolamento, sono destinati al Comune.
4. La Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto di questo regolamento e all'accertamento delle relative sanzioni.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute in questo regolamento variano da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
2. Nel rispetto dei limiti edittali fissati dal legislatore, per ogni violazione viene indicata la sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta.
3. La Polizia Locale e gli Organi di controllo accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose in sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 13 e 20 della legge 689/81 e del D.P.R. 29.07.1982, n. 571.

Articolo 11

Norme di rinvio

Per quanto non previsto e disciplinato da questo regolamento si fa riferimento ai vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, per la disciplina delle attività rumorose e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.